

Quindi io sono d'avviso che si debba la elezione di cui si tratta annullare per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

**MASSARI.** Io non entrero nella questione di diritto sollevata dall'onorevole preopinante. Mi rincresce che l'onorevole ministro dell'interno non sia al suo banco, poichè sono persuaso che troverebbe delle buone ragioni per giustificare ciò che ha fatto. Mi preme soltanto di insistere sopra una considerazione di fatto, nella quale l'onorevole mio amico Bertea mi ha già preceduto, vale a dire sulla considerazione che la Camera, non in due, ma in parecchie altre occasioni ha convalidate delle elezioni le quali si trovavano esattamente nel caso identico in cui si trova quella della quale ora discutiamo.

Nè vale il dire che la Camera, in certo modo, abbia proceduto senza cognizione di causa, perchè i relatori non diedero contezza ad essa di questo incidente. Negli uffizi in cui queste elezioni sono state esaminate si è ben veduto che le prime operazioni elettorali ebbero luogo nel giorno fissato dal decreto, e che poi, siccome i verbali delle diverse sezioni non poterono essere recapitati alla sezione centrale a tempo opportuno, così con altro decreto fu differita la votazione per ballottaggio ad un altro giorno.

Nel caso dell'oggi onorevole nostro collega Aurelio Saffi, a cui testè faceva allusione l'onorevole Bertea, la cosa sarebbe stata tanto grave che, qualora io fossi stato persuaso dell'opportunità delle opinioni dell'onorevole Bertea, avrei dovuto proporre l'annullamento di quell'elezione, poichè l'elezione ebbe luogo il giorno 7 aprile, se mal non rammento; il collegio fu convocato per lo scrutinio di ballottaggio, credo, il 5 di maggio ultimo scorso; ed in quel frattempo il competitore dell'onorevole Saffi, quello che era in ballottaggio con lui, si trovò eletto in due altri collegi; onde, il ripeto, se la considerazione svolta dall'onorevole Bertea dovesse essere ammessa dalla Camera ne risulterebbe implicitamente che essa avrebbe commessa la più grave delle irregolarità nel convalidare l'elezione del collegio di Acerenza.

Farò osservare oltre a ciò che quando l'onorevole Gallenga riferì sull'elezione di Tricarico, a proposito della quale la Camera stimò di dover pronunciare l'inchiesta, fece menzione della circostanza di cui si tratta, e mi rammento anzi che l'onorevole Crispi reiteratamente gli mosse interpellanze sulla data del giorno in cui ebbe luogo lo scrutinio di ballottaggio. Conchiudo adunque che, senza entrare nella questione di diritto, a proposito della quale, lo ripeto, sono persuaso che il ministro dell'interno troverebbe delle ottime ragioni per giustificare quello che ha fatto, senza entrare in questioni di diritto, io credo che la Camera non possa, senza commettere un'ingiustizia e un'incoerenza, annullare oggi un'elezione la quale si trova in caso identico ad altre elezioni sulle quali essa ha già pronunciato sentenza favorevole.

**BERTEA.** Osserverò anzi tutto che, se è vero in fatto che il signor Crispi nell'occasione che si riferiva l'elezione del signor Aurelio Saffi richiese ripetutamente la data del giorno nel quale fossero seguiti rispettivamente la prima votazione ed il ballottaggio, è egualmente vero che l'onorevole relatore Gallenga, alla cui memoria faccio appello, la ricercò e la dichiarò, senza accennare ad alcun decreto di proroga del ballottaggio.

Quindi non nacque certamente nel pensiero della Camera la difficoltà che sotto quella domanda poteva nascondersi.

**GALLENGA.** Domando la parola.

**BERTEA.** Del resto, io aderirei volentieri alla teoria

svolta dal mio amico Massari, ove non si trattasse di andare in urto con una delle più importanti leggi organiche; ma credo che non si possa con una semplice decisione della Camera, pronunciata in occasione di verificaione di un'elezione, allorquando essa vota come un corpo di giurati, e senza precisa cognizione del fatto, modificare la lettera e lo spirito di una legge organica.

Io non indagherò le ragioni per le quali nella legge elettorale, all'articolo 92, venne stabilito precisamente l'indicato termine di rigore, ma sostengo che le parole della legge sono così imperative, che non ammettono dubbio d'interpretazione.

**GIORGINI.** Io credo che la maggioranza dell'ufficio I abbia ben opinato proponendo alla Camera la convalidazione degli atti elettorali del collegio di Caltanissetta, e che senza buone ragioni abbia l'onorevole Bertea oppugnato le conclusioni di quell'ufficio.

Stavano per l'opinione della maggioranza i precedenti di questa Camera che l'onorevole deputato Massari ha testè richiamato, nè io insisterò su questo mezzo di difesa; mi limiterò ad opporre alcune considerazioni all'onorevole Bertea, le quali dimostreranno, a senso mio, come l'articolo 92 della legge elettorale, del quale egli vi ha dato lettura, non autorizza per niente l'opinione da lui sostenuta.

Quell'articolo non contiene, secondo il più semplice e più natural modo d'intenderlo, se non che una ingiunzione fatta dalla legge al ministro dell'interno. Deve il giorno nel quale avrà luogo la convocazione d'un collegio elettorale essere fissato per decreto reale; e lo stesso decreto reale deve indicare il giorno, nel quale, dato che l'elezione non potesse compiersi nella prima assemblea, dovrebbe essere di nuovo convocato il collegio per la votazione di ballottaggio. Vuole la legge che questo secondo giorno anticipatamente fissato dal decreto reale non possa distare dal primo più che otto giorni, se io non m'inganno; e sarebbe stata una flagrante violazione della legge questa che il ministro dell'interno avrebbe commessa, qualora nel primo decreto di convocazione, fissando pel 5 maggio la prima convocazione del collegio elettorale, avesse poi stabilito (mettiamo) il 15 od il 19 di maggio per la seconda. In questo caso la condotta del ministro sarebbe senza dubbio censurabile; egli avrebbe trasgredito una espressa disposizione della legge elettorale. Ma questo non è il caso che ora ci si presenta; la seconda convocazione non potè aver luogo per cause affatto indipendenti dalla volontà del ministro, cause le quali, se non m'inganno, si riducono al difetto di comunicazione degli atti elettorali per parte di qualcuna delle sezioni subalterne all'ufficio centrale.

La questione adunque che noi dobbiamo risolvere, qualora noi vogliamo stare alla letterale, stretta e, mi permetta l'onorevole Bertea, rabbinica interpretazione dell'articolo della legge, gli è questa: se quell'articolo di legge importa che mai, in nessun caso, possa tra le due convocazioni intercedere uno spazio più lungo di otto giorni, o se quell'articolo non sia altro che un'ingiunzione diretta al Ministero, per la quale egli non possa mai in un solo e medesimo decreto stabilire fra le due votazioni un intervallo più lungo. Succedendo quell'articolo immediatamente all'altro, il quale dice che il giorno per la convocazione dei collegi elettorali sarà fissato con decreto reale, è ovvio che debbe seguirsi la più benigna interpretazione.

Se questo non si ammettesse in favore di tale interpretazione, come la Camera ha inteso dall'onorevole Massari, già sostenuta abbastanza da precedenti voti di lei, varrebbero, a senso mio, quelle considerazioni di equità alle quali tante